



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

**Notiziario n. 9**

- Ottobre 2023 -

# SOMMARIO

## SCADENZARIO:

- Novembre 2023 Pag. 1

## FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di settembre 2023 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di settembre 2023 Pag. 5

## AMBIENTE E SICUREZZA:

- Salute sul Lavoro – D.M. 171/2023, criteri e modalità per l'installazione dei DE Pag. 6
- Sostanze Pericolose – Modifica al Regolamenti Reach, nuova restrizione per il piombo Pag. 6
- Ambiente – Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, Carbon Border Adjustment Mechanism (c.d. CBAM) Pag. 7
- Sicurezza sul Lavoro – Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro Pag. 9
- Sostanze Pericolose – Notifica PCN (Poison Centres Notification) e stampa dell'UFI in etichetta Pag. 9
- Sostanze Pericolose – Restrizione sulle microparticelle di polimeri sintetici (Microplastiche) Pag. 10
- Albro Nazionale Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 11
- Rifiuti – Attestazione di avvenuto smaltimento Pag. 11
- Dispositivi Medici – Dispositivi medici su misura, nuove modalità di iscrizione dei fabbricanti Pag. 12

## VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 13

**- SCADENZARIO NOVEMBRE 2023 -**

**02.11.2023 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:**

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2023 (Modello TR).

**15.11.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**16.11.2023 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2023**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.11.2023 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2023), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.

**16.11.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvisori operate nel mese di ottobre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.11.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.11.2023 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.11.2023 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.11.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2023 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2023

**16.11.2023 ⇒ INAIL:**

scade il termine per il versamento della 4<sup>a</sup> rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2022/2023.

**16.11.2023 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per l'invio della distinta di contribuzione relativa al 4° trimestre 2023.

**20.11.2023 ⇒ ENASARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2023.

**20.11.2023 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2023. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.11.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2023**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**30.11.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**30.11.2023 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2023.

**30.11.2023 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4° trimestre 2023.

**30.11.2023 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2023.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

**30.11.2023 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2023:**

**Adempimento:**

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3° trimestre 2023.

**Soggetti:**

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

**Modalità:**

La presentazione avviene con modalità telematica.

**30.11.2023 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:**

scade oggi il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **settembre**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
<b>SETTEMBRE 2022</b>	<b>/</b>	<b>SETTEMBRE 2023</b>	<b>+5,1%</b>
			<b>+3,83%</b>

- Variazione biennale:

			75%
<b>SETTEMBRE 2021</b>	<b>/</b>	<b>SETTEMBRE 2023</b>	<b>+14,2%</b>
			<b>+10,65%</b>

*Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2023</b>	<b>+9,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,9</b>	<b>+7,2</b>	<b>+6,0</b>	<b>+5,7</b>	<b>+5,2</b>	<b>+5,1</b>				<b>2023</b>
<b>2022</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+8,1</b>	<b>+8,6</b>	<b>+11,5</b>	<b>+11,5</b>	<b>+11,3</b>	<b>2022</b>
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
<b>2020</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>2020</b>
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI SETTEMBRE 2023 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **settembre**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	COD. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6622
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4458
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4566
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	157,7952
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	11,4525
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,86158
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0684
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,8417
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9600

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001



**- SALUTE SUL LAVORO -**  
**D.M. 171/2023, CRITERI E MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE DEI DAE**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.07.2023 il Decreto del Ministero Salute n. 171/2023 con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), come previsto dall'articolo 1 della Legge 4 agosto 2021 n. 116.

In particolare, il decreto indica quali sono i criteri e le modalità all'interno dell'allegato A che contiene al suo interno i seguenti punti:

- finalità;
- caratteristiche dei DAE;
- criteri e modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
- segnaletica;
- criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Infine, il decreto include un allegato B con i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano per indicare la presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, come previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della Legge 4 agosto 2021 n. 116, da installare negli appositi luoghi.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SOSTANZE PERICOLOSE -**  
**MODIFICA AL REGOLAMENTO REACH,**  
**NUOVA RESTRIZIONE PER IL PIOMBO**

Pubblicato nella G.U.U.E. del 5 maggio 2023, n. L 123 il Regolamento (UE) 2023/923 del 3 maggio 2023 con il quale è vietata l'immissione sul mercato o l'uso in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1% in peso del materiale in PVC.

Il regolamento modifica l'allegato XVII, voce 63, colonna 2, del Reg. (CE) 1907/2006 (cd. REACH), e si applica dal 29 novembre 2024. Sono previste alcune deroghe per alcuni prodotti in PVC recuperato o per articoli i cui usi sono normati da altri regolamenti.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- AMBIENTE -**

**MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE,  
CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (c.d. CBAM)**

*Fonti*

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

*MISE Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica*

*<https://www.ets.minambiente.it/NovitaEUETS#cbam>*

Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta **una nuova entrata fiscale** destinata al bilancio dell'Unione europea basata sul così detto "meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere" denominato CBAM ("Carbon Border Adjustment Mechanism"). Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l'insieme di proposte "Fit for 55" che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell'Unione europea.

Il meccanismo CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Si tratta, quindi, di una misura economica identificata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS. L'applicazione del meccanismo permetterà quindi di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema EU ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti, mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli obblighi internazionali dell'UE in materia.

Il meccanismo sarà effettivo al momento dell'entrata delle merci alle dogane degli Stati membri, attraverso un sistema di acquisto e restituzione da parte dell'importatore (c.d. dichiarante autorizzato CBAM) di appositi certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Dal punto di vista operativo il Regolamento prevede **due fasi d'implementazione**:

- la fase "transitoria", che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- la fase "definitiva", dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un'alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno, con la prospettiva di un futuro allargamento a tutte le merci.

Durante la prima fase transitoria, gli operatori individuati nell'articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l'importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base

trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Solo a partire dal 1° gennaio 2034 il meccanismo verrà applicato sul 100% delle emissioni incorporate nelle merci coinvolte in entrata nell'EU, e le assegnazioni gratuite agli operatori ETS corrispondenti alle merci CBAM prodotte in EU saranno azzerate.

Il su richiamato Regolamento n. 1773/2023 definisce gli obblighi di comunicazione da inviare nel periodo transitorio che va dal 1 ottobre 2023, con la prima relazione da presentare entro il 31 gennaio 2024, al 31 dicembre 2025, con la relazione da presentare entro il 31 gennaio 2026. Inoltre riporta le modalità ed i contenuti della relazione trimestrale (allegato I); l'importatore può recuperare le informazioni per la relazione trimestrale inviando al proprio fornitore una richiesta secondo i contenuti dell'allegato IV al suddetto Regolamento n. 1773/2023. I dati da riportare nella relazione trimestrale sono:

- quantità totale di energia elettrica, espressa in MWh, per ciascun tipo di merce importata (si tratta della quantità di energia elettrica che ciascun impianto di produzione utilizza nel paese di origine per la produzione della merce importata);
- totale delle emissioni incorporate effettive, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e in MWh per l'energia elettrica, calcolate secondo i metodi dell'allegato IV al Regolamento (UE) n. 956/2023;
- totale emissioni indirette, espresse secondo l'atto di esecuzione di cui all'art. 35, par. 7 del Regolamento (UE) 956/2023;
- prezzo del carbonio (tenuto conto di eventuali riduzioni o altre forme di compensazione) dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate.

Si segnalano, infine, i contenuti pubblicati nel sito internet della Commissione Europea – TAXUD. In particolare:

- il testo del Regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023, (UE) 2023/1773, con cui sono stati dettagliati gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni soggetti a CBAM;
- i due documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU, Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU);
- la prima versione del template per la rendicontazione prevista nel periodo transitorio.

Di seguito i link utili per la consultazione:

Taxation and Customs Union – CBAM

[Carbon Border Adjustment Mechanism \(europa.eu\)](https://europa.eu)

Autorità competente: [Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](#)

**Si fa riserva di successivi approfondimenti anche in occasione di un webinar dedicato; seguirà specifica circolare con programma e modalità di partecipazione.**

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è disponibile il Regolamento 2023/1773.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA  
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il Decreto n. 111 del 20 settembre 2023, con la rivalutazione dell'importo delle sanzioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

L'aggiornamento quinquennale dell'importo delle sanzioni è stabilito dall'articolo 306, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SOSTANZE PERICOLOSE -  
NOTIFICA PCN (POISON CENTRES NOTIFICATION) E  
STAMPA DELL'UFI IN ETICHETTA**

Il Regolamento UE n. 542/2017 ha armonizzato a livello europeo le informazioni che i soggetti che immettono sul mercato prodotti chimici devono notificare alle banche dati nazionali, consultabili dai centri antiveleni in caso di emergenza sanitaria. I nuovi requisiti e formati sono inseriti nell'allegato VIII al regolamento CLP.

Si ricorda che **dal 1° gennaio 2024** sarà obbligatorio effettuare la notifica ad ECHA finalizzata a fornire ai centri antiveleni le informazioni da usare in caso di emergenza, secondo il nuovo formato armonizzato a livello europeo (PCN, Poison Centres Notification) ed apporre il codice UFI sulle etichette, per le nuove miscele destinate all'impiego nei siti industriali.

Per le miscele destinate all'uso da parte dei consumatori o per uso professionale gli obblighi erano previsti dal 1° gennaio 2021.

Quanto sopra riguarda solo le miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici. Non sono quindi soggette, ad esempio, le sostanze (anche se pericolose), o le miscele non pericolose o solo pericolose per l'ambiente o escluse dal campo di applicazione del regolamento CLP. Le scadenze sopra indicate riguardano i prodotti "nuovi" e in quanto tali non ancora notificati alle banche dati nazionali (ad esempio, per l'Italia, l'archivio preparati pericolosi dell'ISS).

Invece, per miscele già sul mercato e già notificate a livello nazionale prima delle scadenze citate, è previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025, a meno che ci siano modifiche alle informazioni trasmesse, in tal caso diventano applicabili i nuovi requisiti.

Il codice UFI (Unique Formula Identifier), introdotto dal suddetto regolamento, è un codice alfanumerico di 16 caratteri che identifica univocamente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela pericolosa, e che deve essere riportato nell'etichetta del prodotto. L'UFI viene utilizzato principalmente dai centri antiveleni in caso di emergenza; grazie a detto codice è possibile identificare in modo più sicuro il prodotto chimico coinvolto e accedere alle informazioni precedentemente notificate dall'azienda.

**- SOSTANZE PERICOLOSE -**  
**RESTRIZIONE SULLE MICROPARTICELLE DI POLIMERI SINTETICI**  
**(MICROPLASTICHE)**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 27 settembre 2023 n. 238 il Regolamento (UE) 2023/2055 che istituisce la Restrizione n. 78 dell'Allegato XVII del Reg. REACH sulle microplastiche.

Il provvedimento vieta l'utilizzo delle microparticelle di polimeri sintetici nelle microcapsule di fragranze, in determinati prodotti cosmetici, nei detersivi, nelle cere e nei prodotti lucidanti, nei dispositivi medici, nei fertilizzanti, nei biocidi e nei prodotti fitosanitari.

In particolare, il regolamento introduce la definizione di microparticelle di polimeri sintetici come segue: polimeri solidi contenuti in particelle, che costituiscono almeno l'1 %, in peso di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle. Hanno almeno l'1 % in peso delle particelle di cui al punto precedente e soddisfano una delle condizioni seguenti: tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm; la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

Non rientrano nella suddetta classificazione alcune tipologie, in particolare i polimeri:

- la cui polimerizzazione è avvenuta in natura e non chimicamente modificati;
- degradabili, come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- con solubilità >2 g/L, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- che non contengono atomi di carbonio.

Il nuovo provvedimento prevede il divieto generale di immettere sul mercato sostanze o miscele che contengono microparticelle di polimeri sintetici in concentrazione pari o superiore al 0,01% in peso.

Sono esclusi dall'applicazione di tale divieto alcune categorie di prodotti, quali ad esempio: microparticelle di polimeri sintetici destinate ad essere utilizzate presso siti industriali; medicinali e medicinali veterinari; prodotti fertilizzanti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009; gli additivi alimentari; i dispositivi medico-diagnostici in vitro; gli alimenti e i mangimi; ecc.

Il Regolamento, in vigore dal 17 ottobre c.a., stabilisce termini diversi in riferimento ad alcuni usi e settori, quali ad esempio:

- 17/10/2027 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in "prodotti da sciacquare" così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 (Cosmetici);
- 17/10/2028 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in detersivi così come definiti dal Regolamento (CE) n. 648/2004, cere, lucidanti ed altri;
- 17 ottobre 2028 nei fertilizzanti;
- dal 17/10/2029 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'incapsulamento di fragranze;
- 17 ottobre 2029 nei cosmetici leave-on;
- 17 ottobre 2029 nei dispositivi medici;
- 17 ottobre 2031 nei biocidi e nei prodotti fitosanitari;
- 17 ottobre 2035 nei prodotti per labbra/unghie/trucco.

Infine è previsto l'obbligo per i fornitori dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di fornire specifiche informazioni agli utilizzatori professionali o al pubblico, entro i termini ivi previsti.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **- ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nelle Delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.

In particolare, il provvedimento contiene precisazioni in materia di:

- procedura di cessazione dell'incarico di Responsabile Tecnico nel caso di perdita dell'idoneità;
- dispensa dalle verifiche d'idoneità del Responsabile Tecnico;
- verifiche d'idoneità del Responsabile Tecnico.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **- RIFIUTI - ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO**

Si ricorda che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 116/2020 (entrato in vigore il 26/09/2020), un produttore che conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare) è sollevato dalla responsabilità ricevendo, oltre al formulario di identificazione, anche l'attestazione di avvenuto smaltimento (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) sottoscritta dal titolare dell'impianto.

La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del D.L. 77/2021, noto come "Decreto Semplificazioni), entrata in vigore il 31 luglio 2021, è intervenuta sulla disciplina, riformulando il comma 5 dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006: l'intervento elimina la previsione dell'attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.

Con questa modifica normativa, l'impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l'attestato di avvenuto smaltimento al produttore: non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio, infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l'altro, le "modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario" (c. 4 dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.Lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4<sup>a</sup> copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).

**- DISPOSITIVI MEDICI -**  
**DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA,**  
**NUOVE MODALITA' DI ISCRIZIONE DEI FABBRICANTI**

*Fonte Ministero Salute*

Dal 25 settembre entra in funzione il servizio on-line per l'iscrizione dei fabbricanti che mettono a disposizione sul territorio nazionale dispositivi medici su misura.

Il servizio on-line accessibile tramite il portale [impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it) nella [sezione dedicata al Ministero della salute](#) consentirà l'iscrizione dei fabbricanti e la comunicazione dell'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura, permettendo di ottenere direttamente un numero di iscrizione nell'elenco dei fabbricanti che mettono a disposizione dispositivi su misura sul territorio nazionale.

Le modalità di accesso per le aziende straniere sono in corso di definizione e saranno comunicate mediante avviso sul portale del Ministero della salute.

Consulta:

- **Nota del Ministero della Salute 22 settembre 2023**  
Avviso ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro della Salute 9 giugno 2023. Modalità di comunicazione delle informazioni al Ministero della salute.

Per approfondire consulta la sezione ministeriale:

- **Dispositivi medici su misura**

## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Stefania Cordedda [s.cordedda@apiverona.net](mailto:s.cordedda@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VENETA INVESTIGAZIONI** – Servizi investigativi

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMSIK HR** – Agenzia per il lavoro



## RISTORAZIONE

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## SALUTE

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

## SERVIZI E PRODOTTI

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**ALLIANZ TRADE** – Assicurazioni

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILAFRANCA** – Servizi di spedizioni

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FALZI** – Consulenza trattamento rifiuti

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali